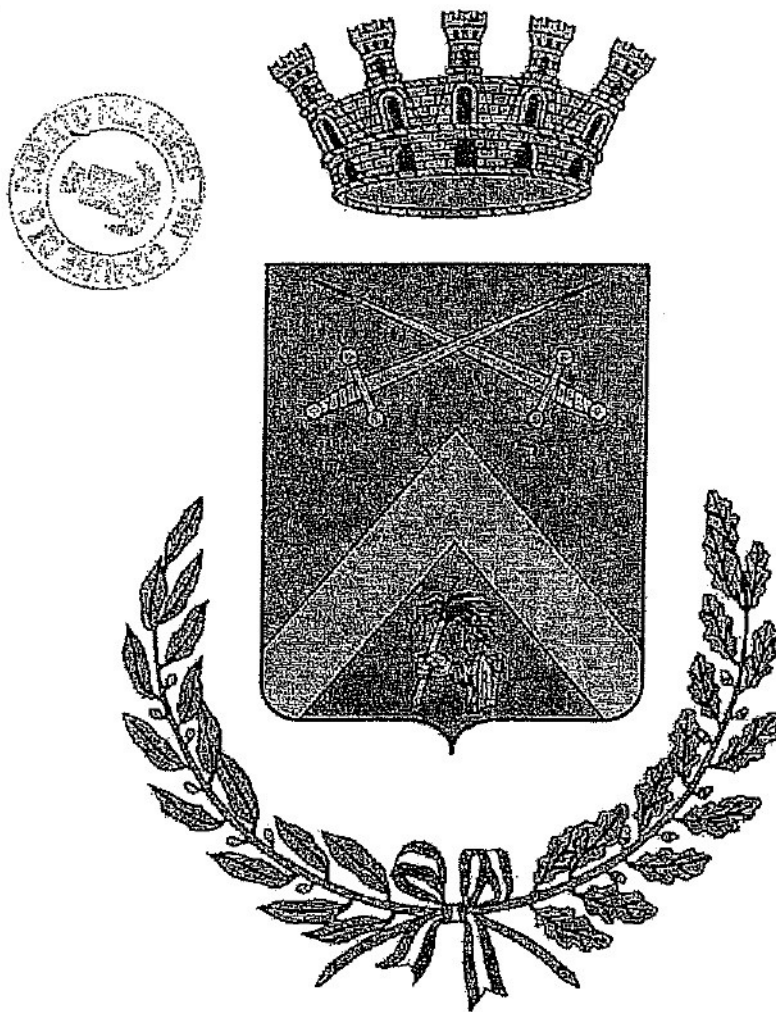


COMUNE DI SAN DONATO MILANESE

PROVINCIA DI MILANO

ALLEGATO DELIBERA C.C. N° 62 DEL 22/10/08



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (D.lgs. 42/2004 e L.R. 12/2005)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Indice

CAPO I - Finalità e competenze	3
ART. 1 - Oggetto	3
ART. 2 – Competenze e attribuzioni	3
 CAPO II - Composizione e nomina	3
ART. 3 - Composizione	3
ART. 4 - Nomina e designazione	4
ART. 5 - Durata	4
ART. 6 - Incompatibilità	4
ART. 7 - Conflitto d'interessi	5
ART. 8 - Decadenza	5
 CAPO IV - Funzionamento	5
ART. 9 - Convocazione	5
ART. 10 - Validità delle sedute e delle decisioni	5
ART. 11 - Pubblicità delle sedute	5
ART. 12 - Verbalizzazione	6
ART. 13 – Istruttoria e parere sulle richieste di autorizzazione paesaggistica	6
ART. 14 - Criteri per l'espressione del parere	6
ART. 15 - Parere preventivo	7
 CAPO V - Norma transitoria	7
ART. 16 - Norma Transitoria	7

CAPO I – Finalità e competenze

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di San Donato Milanese, ai sensi dell'art. 148 del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 81 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. e s.m.i..

Art. 2 – Competenze e attribuzioni

1. La Commissione per il Paesaggio è organo collegiale tecnico-consultivo che esprime parere obbligatorio in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di cui agli artt. 146 e 159 del D.lgs 42/2004, ai fini dell'esercizio da parte del Comune delle funzioni amministrative già sub-delegate ai sensi dell'art. 80 della LR 12/2005.
2. Oltre che nell'ambito dei procedimenti volti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui al precedente comma, la Commissione esprime il proprio parere anche in ordine ai seguenti procedimenti:
 - irrogazione delle sanzioni amministrative e accertamento della compatibilità paesaggistica, ai sensi degli artt. 167 e 181 del D.lgs. 42/2004, la cui applicazione spetta alla *"struttura tecnica"* ovvero alla *"specificità professionalità"* incaricata dalla Giunta Comunale ai sensi del successivo art. 13;
 - procedimenti di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 così come sostituito dall'art. 32, comma 43 della Legge 326/2003;
 - esame paesistico dei progetti, previsto dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) per le aree non assoggettate a tutela paesaggistica, secondo le modalità stabilite dalle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
 - valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

CAPO II - Composizione e nomina

Art. 3 - Composizione

1. La Commissione per il Paesaggio (di seguito Commissione) è composta da 5 (cinque) membri nominati dalla Giunta Comunale, che attribuisce anche la funzione di presidente e vice presidente.

2. Fermo restando il requisito del possesso di una qualificata esperienza nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, esperienza maturata o nella libera professione o in qualità di pubblico dipendente, i componenti della commissione dovranno possedere i requisiti specificati alla DGR 6 agosto 2008, n. 7977, in particolare:

- Il Presidente e il vice presidente, dovrà essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione;
- I componenti devono essere scelti tra i candidati che siano in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia e urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche e ambientali.

Il requisito dell'esperienza, maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, richiesto per ciascuno dei componenti, dovrà essere riferita ad un periodo di almeno tre anni per i componenti in possesso di laurea e di almeno cinque anni per i componenti in possesso di diploma.

Art. 4 - Nomina e designazione

1. I componenti della Commissione sono nominati dalla Giunta Comunale a seguito di procedura ad evidenza pubblica e istruttoria del Dirigente competente.
2. La Giunta comunale provvede contestualmente anche alla nomina di un componente supplente il quale subentra al componente della Commissione che decada o cessi dalla carica.
3. Possono essere nominati componenti della Commissione, in numero massimo di 2 (due), anche funzionari dell'amministrazione comunale in possesso di requisiti richiesti e che svolgano all'interno dell'ente funzioni compatibili con la nomina.

Art. 5 - Durata

1. La Commissione dura in carica per tutta la durata del mandato amministrativo nel corso del quale è stata nominata e, in ogni caso, fino alla nomina della nuova Commissione.

Art. 6 - Incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione è incompatibile con la carica di membro della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore territoriale del Comune di San Donato Milanese.
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.

Art. 7 - Conflitto d'interessi

1. I componenti della Commissione, direttamente interessati alla trattazione di progetti o di argomenti specifici, devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione e al giudizio allontanandosi dall'aula.
2. L'obbligo di astensione, di cui al comma precedente, sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti o affini sino al quarto grado, o al coniuge di un membro della Commissione.

ART. 8 - Decadenza

1. I Componenti della Commissione decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive.

CAPO IV - Funzionamento

ART. 9 - Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente.
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto, anche a mezzo fax o posta elettronica, e deve pervenire almeno 5 giorni prima della seduta, unitamente all'ordine del giorno.
3. I progetti sono iscritti all'ordine del giorno secondo la data di arrivo al protocollo comunale. Qualora, nel corso dell'istruttoria, siano state richieste integrazioni documentali, l'iscrizione all'ordine del giorno avviene secondo la data di arrivo al protocollo comunale delle integrazioni richieste.

ART. 10 - Validità delle sedute e delle decisioni

1. Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti almeno tre componenti, tra cui il Presidente, o, in caso di suo impedimento, il vice presidente.
2. La Commissione si pronuncia a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. La Commissione motiva congruamente il proprio parere, anche se favorevole.

ART. 11 - Pubblicità delle sedute

1. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche.
2. Su richiesta della Commissione, partecipano alle sedute i progettisti per l'illustrazione del progetto proposto. I progettisti non sono ammessi alla successiva attività di esame ed espressione del parere.

ART. 12 - Verbalizzazione

1. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte dal funzionario del Comune individuato ai sensi del successivo art. 13, c.1.
2. Il segretario della Commissione assiste alle sedute senza diritto di voto, provvede alla redazione dei verbali delle relative sedute, alla formalizzazione dei pareri nonché alla loro raccolta ed archiviazione. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente, ovvero dal suo delegato, dal segretario e da tutti i membri presenti.

ART. 13 – Istruttoria e parere sulle richieste di autorizzazione paesaggistica

1. La Giunta Comunale, conformemente a quanto stabilito alla DGR del 6 agosto 2008 n. VIII/7977, individua la "*struttura tecnica*" ovvero la "*specificità professionalità*" cui è affidata l'istruttoria tecnico-amministrativa connessa all'esercizio delle funzioni richiamate all'art. 2 del presente regolamento.
2. Ad eccezione dei casi di cui al successivo comma 3, il parere è di norma espresso nel corso della prima seduta della Commissione. In caso di opere assentite mediante Conferenza di Servizi, o nel caso di cui al comma 9 dell'art. 146 del D.lgs 42/2004, il parere è reso in sede di conferenza stessa.
3. La Commissione ha facoltà di effettuazione di un sopralluogo, ovvero di richiedere la partecipazione dei progettisti ai sensi del precedente art. 11.

Art. 14 – Criteri per l'espressione del parere

1. La Commissione esprime il parere di cui all'art. 2 comma 1 del presente regolamento sulla base degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento proposto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio. A tale riguardo costituisce riferimento per gli aspetti metodologici il documento "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12" di cui alla DGR 15 marzo 2006, n. 8/2121.
2. In particolare, la Commissione valuta gli interventi ricadenti nell'ambito del territorio comunale in relazione:
 - alla loro compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e alla congruità con i criteri di gestione del bene, nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico individuate ai sensi dell'art. 136 del D.lgs. n. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico. Si richiama in particolare, la DGR 25 luglio 2003 n. VII/13834 "*Vincolo d'insieme nell'ambito*

di Metanopoli e del V Palazzo Uffici – ENI (...)”, pubblicata sul BURL 4 settembre 2003 – 2° Suppl. Straordinario n. 36;

- al loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai con i paesaggistici di visuale e alla loro coerenza rispetto gli indirizzi e alle disposizioni di tutela dei valori paesistici connotativi del territorio comunale, di cui al Piano Territoriale Paesistico Regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nel caso di aree tutelate per legge, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. n. 42/2004.

Art. 15 - Parere preventivo

1. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, la Commissione esprime le proprie valutazioni in merito agli aspetti architettonici e compositivi attinenti a progetti preliminari di opere pubbliche nonché al loro inserimento nel contesto urbano ed ambientale, anche fornendo eventuali indicazioni per la redazione del progetto definitivo.
2. Il parere preventivo, se favorevole, vincola l’Amministrazione Comunale per gli aspetti presi in considerazione, sempre che la Commissione, in sede di espressione del parere definitivo non richiede il riesame.

CAPO V – Norma transitoria

Art. 16 - Norma Transitoria

1. Sino alla nomina, da parte della Giunta Comunale, dei membri della Commissione del Paesaggio e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, le funzioni di cui al precedente articolo 2 sono svolte dalla Commissione per il Paesaggio già nominata.
2. A far data dal termine di cui al precedente comma, è comunque dal 1 gennaio 2009, le disposizioni contenute al presente regolamento prevalgono su eventuali disposizioni contenute in altri atti regolamentari se in contrasto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

F.to COMPAGNONE LUCA



Il Segretario Generale

F.to CAMBIO ANTONELLA

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

Dalla residenza Municipale,

li 29 OTT. 2008



Il Segretario Generale

Dott.ssa Antonella Cambio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

- che la presente deliberazione:

È stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal
come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000,

29 OTT. 2008

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____
ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs. 267/00

li, _____

**Il Segretario Generale
CAMBIO ANTONELLA**
